VENETO AGRICOLTURA

REGIONE DEL VENETO

Crediti formativi riconosciuti da
Ordine dottori agronomi e dottori forestali di Padova

SEMINARIO

Emissioni in atmosfera degli allevamenti: novità amministrative e tecniche

5 ottobre 2018 ore 9.30

Veneto Agricoltura, Sala convegni - Agripolis

Viale dell'Università, 14 – Legnaro (PD)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.

Norme in materia ambientale

Art. 29-octies (rinnovo e riesame)

1. L'Autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.

3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, è disposto sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 (12 o 16) anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

5. ...Nei casi di cui al comma 3 lettera b), la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato. ..

11. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2016, n. 4

Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Art. 4
Competenze della Regione.

2. La Regione è inoltre autorità competente:
a) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative alle tipologie progettuali di competenza provinciale o della Città Metropolitana di Venezia localizzate nel territorio di due o più Province o della Città Metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri;
b) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale previsti all'articolo 16.

Art. 5
Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.
1. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia sono autorità competenti:
a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all'Allegato A;
b) per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B.

Art. 13
Rinnovo di autorizzazioni o concessioni.

1. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente.

Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad AIA.

D.Lgs. 152/2006 s.m.i. - Parte Seconda –

Allegato IV

Progetti sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province Autonome.

1. Agricoltura

c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 (*ridotto a 20 per effetto del DM 52/2015*) quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento.

Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a : 1000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini.

ART. 29

1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

4. Salvo il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.

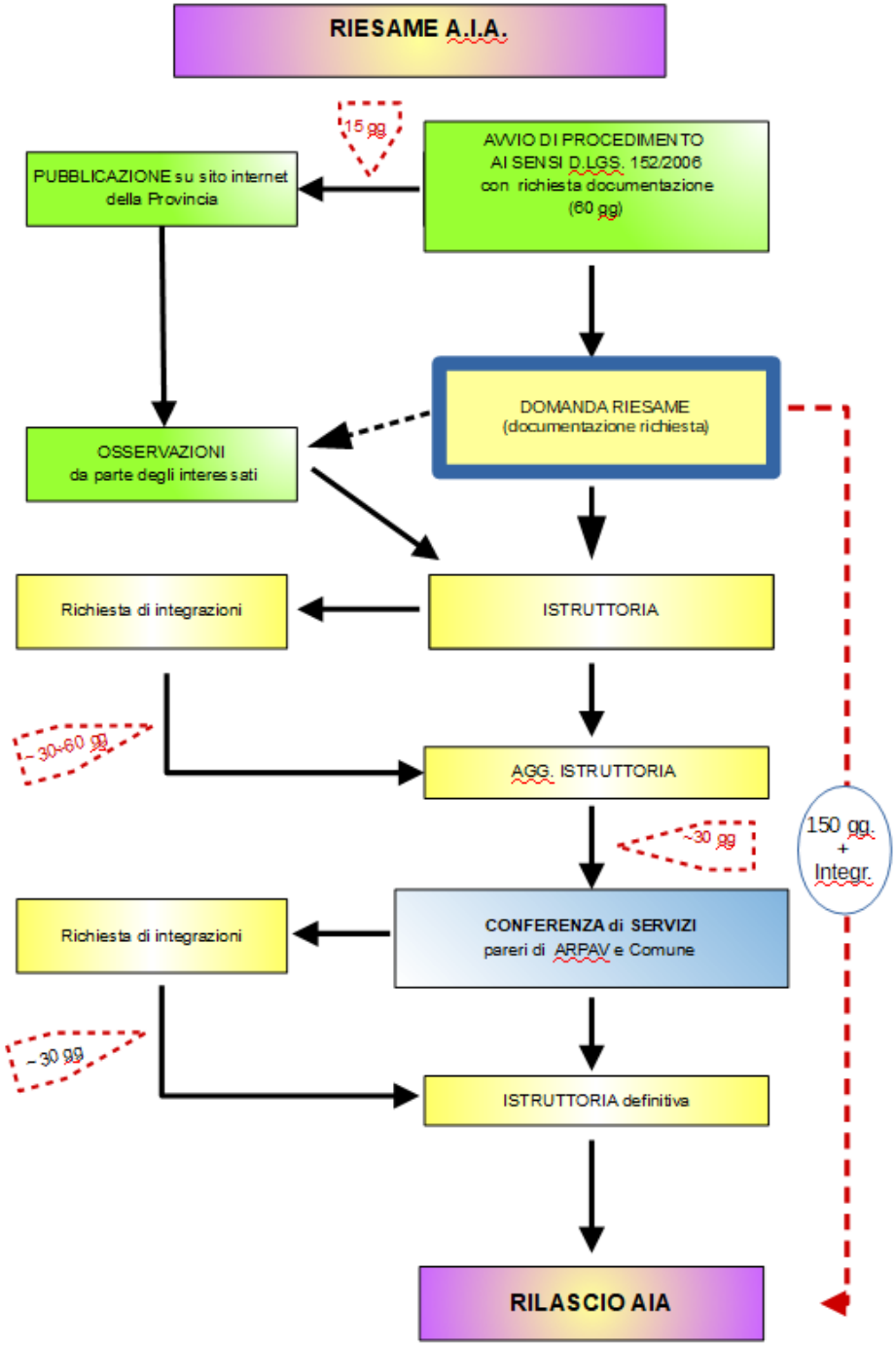
RIESAME A.I.A.
15 gg
AVVIO DI PROCEDIMENTO
AI SENSI D.LGS. 152/2006
con richiesta documentazione
(60 gg)
PUBBLICAZIONE su sito internet
della Provincia
DOMANDA RIESAME
(documentazione richiesta)
OSSERVAZIONI
da parte degli interessati
Richiesta di integrazioni
ISTRUTTORIA
~ 30-60 gg
AGG. ISTRUTTORIA
~30 gg
150 gg.
+
Integr.
Richiesta di integrazioni
CONFERENZA di SERVIZI
pareri di ARPAV e Comune
~ 30 gg
ISTRUTTORIA definitiva
RILASCIO AIA

DOMANDA DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO (art. 29-octies D.Lgs. 152/2006 s.m.i.)

DOCUMENTI

1) Domanda di autorizzazione su modello regionale
2) Dichiarazione che non sono intervenute modifiche rispetto a quanto autorizzato o comunicato o richiesta di autorizzazione delle modifiche
3) Confronto con le MTD
4) Sistema di gestione ambientale
5) Piano di monitoraggio e Controllo
6) Calcolo e pagamento tariffa istruttoria
7) Relazione di riferimento (o verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione)

1) Domanda di autorizzazione su modello regionale

REGIONE DEL VENETO

Marca da bollo

€ 16.00

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

(D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59)

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ (prov.) _____ codice ISTAT _____

residente a _____ (prov.) _____ codice ISTAT _____

via _____ n. _____

in qualità di gestore dell'impianto IPPC denominato

_____

CHIEDE

ai sensi della normativa in oggetto, l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto sopra citato, che si trova nella situazione appresso definita.

REGIONE DEL VENETO

☐ Nuovo impianto	
☐ Impianto esistente	☐ Prima autorizzazione
	☐ Nuova autorizzazione a seguito di cambio ragione sociale
	☐ Nuova autorizzazione a seguito di revoca della precedente autorizzazione (indicare gli estremi dell'atto) ----------
	☐ Riesame
	☐ Impianto da dismettere Data prevista per la dismissione dell'impianto IPPC ---------- (compilare solo se è prevista la dismissione entro il tempo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale)

A tal fine allega l'attestazione del pagamento effettuato, la documentazione indicata nell'apposito "Prospetto degli Allegati" e si impegna a pubblicare a propria cura e spese su un quotidiano a diffusione nazionale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Autorità Competente, l'annuncio previsto all'art. 5, comma 7, del D. Lgs. 59/05, e a trasmetterlo entro 5 giorni alla stessa Autorità a riscontro della eseguita pubblicazione.

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente recapito_____

_____

Estremi del pagamento_____

Il sottoscritto dichiara di essere edotto di quanto riportato nella **guida alla compilazione della domanda** di autorizzazione integrata ambientale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di **dichiarazioni false o non più rispondenti a verità**.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la firma della presente domanda non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza di un dipendente addetto dell'Amministrazione oppure alla stessa venga allegata una **copia fotostatica di un documento di identità** del sottoscrittore.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nella presente domanda verranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale e specificatamente dal D.Lgs 59/2005. All'interessato spettano altresì i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato.
I dati relativi al recapito riguardano il luogo presso il quale il richiedente desidera ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura autorizzatoria; il richiedente deve comunicare ogni variazione del recapito e della residenza all'Autorità Competente.

ALLEGATI:

☐ Attestazione del pagamento effettuato

3) Confronto con le MTD

BAT 1 – Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

1. impegno della **direzione**, compresi i dirigenti di alto grado;
2. definizione di una **politica ambientale** che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;
3. pianificazione e attuazione **delle procedure**, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;
4. attuazione delle **procedure**, prestando particolare attenzione a:
   a) struttura e responsabilità;
   b) formazione, sensibilizzazione e competenza;
   c) comunicazione;
   d) coinvolgimento del personale;
   e) documentazione;
   f) controllo efficace dei processi;
   g) programmi di manutenzione;
   h) preparazione e risposta alle situazione di emergenza;
   i) verifica della conformità alla normativa in materia ambientale.
5. controllo delle **prestazioni** e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:
   a) al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);
   b) alle misure preventive e correttive;
   c) alle tenuta dei registri;
   d) a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;
6. riesame periodico del **sistema di gestione ambientale** da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;
7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;
8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;
9. applicazione con cadenza periodica di **un'analisi** comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).

   Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:
10. attuazione di un piano di gestione del **rumore** ove previsto ai sensi della BAT 9;
11. attuazione di un piano di gestione degli **odori** ove previsto ai sensi della BAT 12.

3) Confronto con le MTD

BAT 2 – Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate:

Tecnica	Valutazione del Gestore in relazione all'applicabilità
a. Per installazioni non già esistenti, organizzare le **disposizioni spaziali delle attività per:** – ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi); – garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione; – tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni); – tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, – prevenire l'inquinamento idrico.	Adatta le colonne
Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.	
b. **Istruire e formare il personale**, dandone riscontro anche a livello documentale, nel S.G.A. aziendale, in particolare per quanto concerne: – la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori; – il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento; – la pianificazione delle attività; – la pianificazione e la gestione delle emergenze; – la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.	
Generalmente applicabile. Si ritiene utile che il Gestore preveda un Piano Formativo Aziendale	
c. Elaborare, dandone riscontro anche a livello documentale, nel SGA aziendale, un **piano d'emergenza** relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere: – una planimetria dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente; – i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali); – le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali).	
Generalmente applicabile	
d. **Ispezionare**, riparare e mantenere regolarmente, dandone riscontro anche a livello documentale, nel SGA aziendale, **le strutture e le attrezzature**, quali: – i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite; – le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame; – i sistemi di distribuzione di acqua e mangime; – i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura; – i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi); – i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari);	

REGIONE VENETO

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

D.LGS. N. 152/2006 s.m.i.

Decisione di esecuzione n. 302/2017 del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (BATC n. 1)

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Gestore: ……

Indirizzo: ……

Allevamento di (specie) ……

Capacità potenzale (n. Capi): ……

gg/mm/aa

12 Piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12)

Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito.
La BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato dagli organi di controllo.

12.1 Protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo cronoprogramma

L'azienda attuerà il seguente protocollo di azioni per il contenimento dell'odore, con le seguenti azioni:

- rimozione settimanale degli effluenti di allevamento, che verranno inviati allo stoccaggio o ad impianti di riutilizzo;
- mantenimento della lettiera asciutta e in condizioni aerobiche, tramite la ventilazione naturale o forzata.
- mantenimento delle siepi circostanti i capannoni in buono stato per poter attenuare l'odore prodotto.

Tutte le azioni verranno attuate ciclicamente, cioè ad ogni ciclo di allevamento.
Con impianto a regime e in periodo estivo, cioè con maggiore probabilità di produzione di odori, qualora sopraggiungano segnalazioni da parte di Enti pubblici o soggetti privati verificati da organi di controllo, si provvederà al monitoraggio degli odori.

12.2 Protocollo per il monitoraggio degli odori

Si specifica che il monitoraggio verrà attuato solo in caso di segnalazioni di odori molesti verso terzi.
Il campionamento verrà effettuato da tecnici di laboratorio mediante olfattometria ritardata, secondo quanto previsto dal metodo UNI EN 13725:2004: in sintesi il campione di aria, per la determinazione della concentrazione di odore, viene raccolto e trasferito in un contenitore di campioni per l'analisi mediante olfattometria ritardata direttamente in laboratorio.
Le analisi olfattometriche vengono condotte in un locale appositamente attrezzato per lo scopo e risponde ai requisiti richiesti dalla Norma Europea EN 13725:2003.

Le prove saranno condotte utilizzando un gruppo di prova formato da esaminatori selezionati mediante appositi test di sensibilità olfattiva, secondo i criteri della Norma Europea UNI EN 13725:2003.

12.3 Protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati

In caso di comprovati odori molesti l'azienda provvederà a:

- individuare la fonte dell'odore che causa lamentele;
- intervenire con opere di mitigazione come la sostituzione della lettiera umida con nuova lettiera asciutta per evitare la produzione di ammoniaca;
- controllare i parametri ambientali di temperatura e umidità interni tramite la centralina, garantendo i parametri per il benessere animale;
- mantenere i piazzali esterni puliti;
- mantenere asciutti gli stoccaggi della pollina e del letame , mantenere la copertura degli stoccaggi di liquame, evitare la rottura della crosta superficiale dei liquami ad eccezione dei momenti in cui verranno asportati, adottare tecniche per l'ossidazione dei liquami;
- effettuare lo spargimento degli effluenti di allevamento adottando le tecniche disponibili considerate migliori.

12.4 Programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso ad esempio ad identificare la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione

In caso di odori molesti comprovati si provvederà a:

- identificare il contributo di ogni sorgente tramite monitoraggio visto in precedenza; In caso di problema persistente si provvederà ad adottare le tecniche adeguate per eliminare o attenuare il disturbo odorigeno.

12.5 Riesame degli eventi odorigeni e rimedi nonché diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti

Periodicamente, in corrispondenza della predisposizione del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA, il titolare valuterà le segnalazioni avute durante l'anno passato, indicando nel PMC le azioni intraprese per rimediare l'incidente.
Tale PMC verrà inviato a Provincia, ARPAV e Comune che potranno pertanto mettere a disposizione tali informazioni ai soggetti interessati.

gg/mm/aa

Il conduttore

_____

6) Calcolo e pagamento tariffa istruttoria

Comune	
Sede Attività	
via	
Comune	
note	

CALCOLO TARIFFA IPPC - AIA

DGRV 1519/09 allegato A - D.M. 24/04/2008 allegato I ISTRUTTORIA

C_D	Costo istruttoria per acquisizione e gestione della Domanda	punto 1	€	
C_{Aria}	Costo istruttoria per componente Aria	punto 2	€	
C_{H2O}	Costo istruttoria per componente Acqua	punto 3	€	
C_{RP}	Costo istruttoria per componente Rifiuti Pericolosi	punto 4	€	
C_{RnP}	Costo istruttoria per componente Rifiuti Non Pericolosi	punto 4	€	
	Costo istruttoria per deposito temporaneo	punto 4	€	
C_{CA}	Costo istruttoria per componente Clima Acustico	punto 5	€	
C_{RI}	Costo istruttoria per componente tutela quantitativa Risorsa Idrica	punto 5	€	
C_{EM}	Costo istruttoria per componente Campi Elettromagnetici	punto 5	€	
C_{Od}	Costo istruttoria per componente Odori	punto 5	€	
C_{ST}	Costo istruttoria per componente Sicurezza del Territorio	punto 5	€	
C_{RA}	Costo istruttoria per componente Ripristino Ambientale	punto 5	€	
	Costo istruttoria		€	**0,00**
C_{SGA}	Riduzione costo per presenza Sistema di Gestione Ambientale	punto 6	€	
C_{Dom}	Riduzione costo per particolari forme di presentazione della Domanda	punto 6	€	
	Tot. Riduzione		€	**0,00**
Ti	**Tariffa istruttoria =** a: **(Costo - Riduzione)**		€	**0,00**
Tf	**Tariffa finale =** a: **(Ti x 0,70)**		€	**0,00**

7) Relazione di riferimento (o verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione)

La procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto è rappresentata nel diagramma di flusso di seguito riportato.

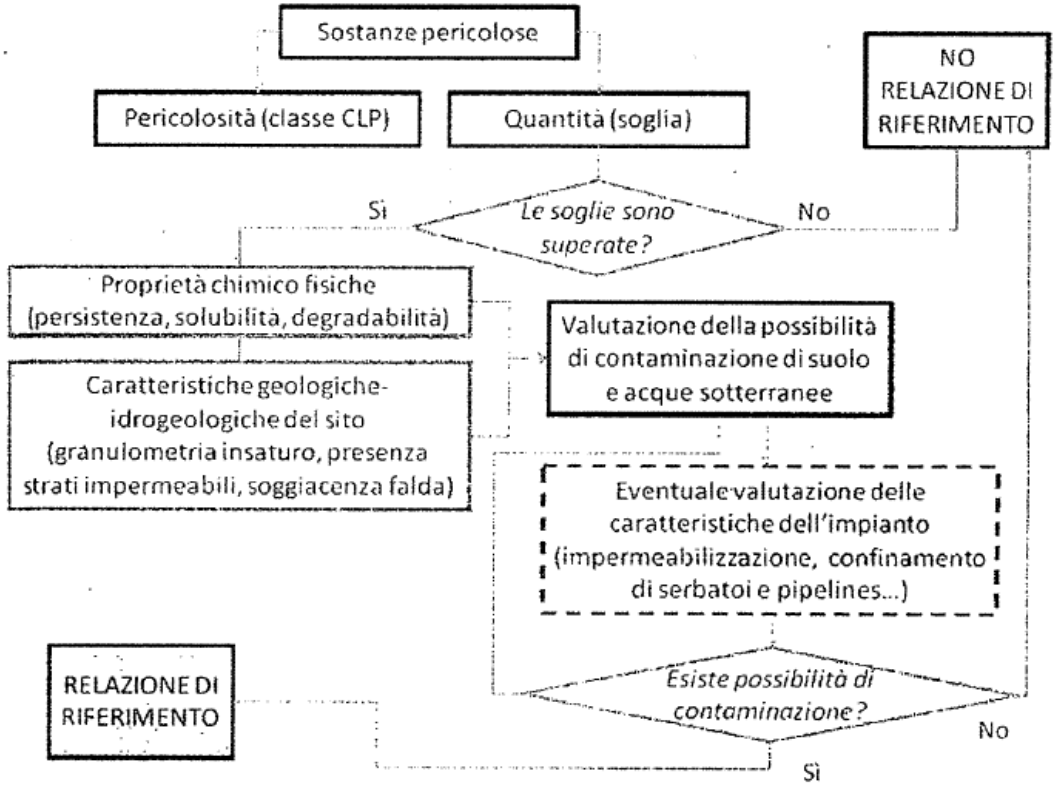

Le relative fasi sono come di seguito articolate:

1. valutare la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione determinandone la classe di pericolosità
2. valutare la rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione attraverso il confronto con specifiche soglie di rilevanza

7) Relazione di riferimento (o verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione)

3. se le soglie sono superate, valutare la possibilità di contaminazione in base a proprietà chimico-fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) sicurezza dell'impianto
4. se esiste la possibilità di contaminazione, procedere alla redazione della relazione di riferimento

1. Identificazione delle sostanze pericolose

La prima fase consiste nel verificare se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose in base alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché se le sostanze usate, prodotte o rilasciate, determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione.

In caso affermativo, il gestore è tenuto ad eseguire la seconda fase della procedura, in caso contrario, il gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento.

2. Quantitativi

Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima quantità di sostanza utilizzata, prodotta, rilasciata (o generata quale prodotto intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacità produttiva. Nel caso di più sostanze pericolose, si sommano le quantità delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità.

Il valore così ottenuto per ciascuna classe di pericolosità si confronta con il valore di soglia riportato nella tabella seguente:

Classe*	**Indicazione di pericolo** (regolamento (CE) n. 1272/2008)	**Soglia kg/anno o dm³/anno**
1	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥10
2	H300, H304,H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	≥100
3	H301,H311, H331, H370, H371, H372	≥1000
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥10000

*
1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette)
2. Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente
3. Sostanze tossiche per l'uomo
4. Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente

ALCUNE ATTENZIONI

ALLEGATO A alla Dgr n. 836 del 06 giugno 2017

NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO

l) prevedere, nei piani di qualità dell'aria, e, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

ALLEGATO A alla Dgr n. 836 del 06 giugno 2017

*BAT 16 – Per **ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca** provenienti dal deposito di stoccaggio del liquame, la BAT consiste nell'usare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.*

Tecnica	Valutazione del Gestore in relazione all'applicabilità
a. Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una **combinazio** Adatta le righe **ti tecniche**:	
1. **Ridurre il rapporto** fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame.	
Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. *Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.*	
2. **Ridurre la velocità del vento** e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento.	
Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti	
3. **Minimizzare** il rimescolamento del liquame.	
Generalmente applicabile	
b. **Coprire il deposito** di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche:	
1. **Copertura rigida**.	
Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare	
2. **Coperture flessibili**.	
Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono compromettere la struttura.	
3. **Coperture galleggianti**, quali: – pellet di plastica; – materiali leggeri alla rinfusa; – coperture flessibili galleggianti; – piastrelle geometriche di plastica; – crostone naturale; – paglia.	
L'utilizzo di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai i liquami che formano un crostone naturale. *L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.* *La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami con basso contenuto di materia secca.* *Il crostone naturale non è applicabile ai depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile (carico sul fondo); deve essere garantita una percentuale di sostanza secca > del 2%.*	
c. **Acidificazione del liquame**.	
Generalmente applicabile	
Nota: Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica specificando il tipo di copertura scelto.	

BAT 30. Al fine di **ridurre le emissioni di ammoniaca nell'aria** provenienti da ciascun ricovero zootecnico per **suini**, la BAT consiste nell'utilizzare **una** delle tecniche riportate di seguito **o una loro combinazione**.

ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI		
Tecnica	Categoria animale	Valutazione del Gestore in relazione all'applicabilità
a. Uso delle **seguenti tecniche, che applicano uno dei seguenti principi o una loro combinazione**: i) ridurre le superfici di emissione di ammoniaca; ii) aumentare la frequenza di rimozione del liquame (effluenti di allevamento) verso il deposito esterno di stoccaggio; iii) separazione dell'urina dalle feci; iv) mantenere la lettiera pulita e asciutta. I sistemi di stabulazione che potrebbero essere utilizzati sono quindi:		
0. **Fossa profonda** (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: – una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale; – sistema di trattamento aria; – riduzione del pH del liquame; – raffreddamento del liquame.	Tutti i suini	
– *Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che una fossa profonda non sia combinata con un sistema di trattamento aria, raffreddamento del liquame e/o riduzione del pH del liquame.*		

1. **Sistema a depressione** per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini	
2. **Pareti inclinate nel canale** per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini	
3. **Raschiatore per una rimozione frequente** del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini	
– *Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche*		
4. **Rimozione frequente del liquame mediante ricircolo** (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini	
– *Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.* – *Se la frazione liquida del liquame è usata per il ricircolo, questa tecnica può non essere applicabile alle aziende agricole ubicate in prossimità dei recettori sensibili a causa dei picchi di odore durante il ricircolo*		

Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

3. Nei seguenti casi:
a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m2, a servizio di autofficine, carrozzerie,
autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;
b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei
clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva
superiore o uguale a 5000 m2;
c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di
insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;
d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 m2, con esclusione di cave, miniere e ogni altra attività che comporti movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di opere e manufatti, come i cantieri di costruzione con movimento terra e gli
impianti di lavorazione di inerti naturali;
e) superfici esposte all'azione della pioggia, destinate al carico e/o alla distribuzione dei carburanti, anche senza vendita degli stessi, e ad operazioni connesse e complementari che comportino analogo rischio di dilavamento di oli, tensioattivi e altre sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente;